

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

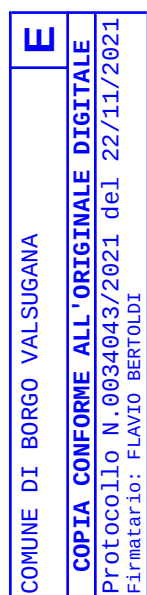
sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed

al documento unico di programmazione 2021-2023”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 01/07/2020-30/06/2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23 giugno 2020,

- ricevuta in data 19/11/2021 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed al documento unico di programmazione 2021-2023”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 ed il documento unico di programmazione 2021-2023 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/01/2021 ed i successivi provvedimenti di variazione dei medesimi documenti;
- visto il rendiconto della gestione 2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/05/2021;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/07/2021 di approvazione della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto



legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed, in particolare, l'art. 49, comma 5, laddove prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/09/2017;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il documento unico di programmazione 2021-2023 approvato con la deliberazione n. 6 del 28/01/2021 sopra richiamata;
- ✓ che, per effetto delle variazioni proposte, risultano altresì modificato anche il programma generale delle opere pubbliche contenuto nel documento unico di programmazione 2021-2023;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica

degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2021	2022	2023
<i>Avanzo di amm.ne vincolato ex art. 106 DL 34/2020</i>	€ 236.002,72	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 410.550,00	€ 130.350,00	€ 93.350,00
<i>Minori spese correnti</i>	€ 55.250,00	€ 137.650,00	€ 137.650,00
<i>Minore accantonamento al fondo di riserva per spese correnti</i>	€ 110.000,00		
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	€ 60.000,00	€ -	€ -
<i>Minori spese in conto capitale</i>	€ 143.340,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ 1.015.142,72	€ 268.000,00	€ 231.000,00

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2021	2022	2023
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 184.630,00	€ 268.000,00	€ 231.000,00
<i>Minori entrate correnti</i>	€ 625.000,00	€ -	€ -
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 88.700,00	€ -	€ -
<i>Minore avanzo di amministr. Libero</i>	€ 80.312,72	€ -	€ -
<i>Minori entrate in conto capitale</i>	€ 36.500,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ 1.015.142,72	€ 268.000,00	€ 231.000,00

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 19/11/2021

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)